

# Extension of the state of emergency and of the «emergency smart-working» (in Italian)

October 9, 2020

## Proroga dello stato di emergenza e dello «smart-working emergenziale»

Come anticipato dal Governo, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 Ottobre 2020 (disponibile [qui](#)) la **Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 Ottobre 2020** che **proroga lo stato di emergenza** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – fissato originariamente al 31 Luglio 2020 e successivamente esteso al 15 Ottobre 2020 – **sino al 31 Gennaio 2021**.

Contestualmente, sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il **Decreto-Legge n. 125 del 7 Ottobre 2020** recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020».

Il D.L. n. 125/2020 (che è entrato in vigore ieri), dettando misure anti-contagio **transitorie**, dispone anzitutto la ultrattività del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Settembre 2020. Infatti, nelle more dell'adozione di un nuovo DPCM, e comunque non oltre il 15 Ottobre 2020, **continueranno ad applicarsi le misure previste nel DPCM del 7 Settembre 2020** che, a sua volta, aveva reiterato con lievi modifiche ed integrazioni gli effetti del DPCM del 7 Agosto 2020.

Considerando la crescita costante dei contagi su tutto il territorio nazionale, il nuovo Decreto introduce poi **l'obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione personale delle vie respiratorie**, che dovrà essere indossato nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (dunque inclusi i luoghi di lavoro) e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

La proroga dello stato di emergenza comporta inoltre delle importanti conseguenze sulla gestione del rapporto di lavoro, in particolare in materia di **ammortizzatori sociali e lavoro agile**.

## 1. Lavoro agile emergenziale

Viene infatti prorogata al **31 Dicembre 2020** la possibilità di fare ricorso al c.d. «**smart-working emergenziale**».

Di conseguenza, i datori di lavoro potranno continuare ad applicare il lavoro agile secondo le **modalità semplificate** previste dall'art. 90, comma 4, del Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 Giugno 2020, n. 77, (c.d. «Decreto Rilancio») – e dunque **senza l'obbligo di sottoscrivere con i propri dipendenti gli accordi individuali** previsti dalla normativa ordinaria – **sino al 31 Dicembre 2020**.

Il differimento del termine dello stato di emergenza interviene inoltre sul **diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i lavoratori considerati «fragili»**.

Ricordiamo sul punto che tale ipotesi è stata espressamente sancita dal legislatore che, in sede di conversione, è intervenuto in materia di diritto al lavoro agile previsto dal Decreto Rilancio. Infatti, il D.L. n. 34/2020 aveva introdotto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile – anche in assenza degli accordi individuali – per genitori lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni.

Con la Legge di conversione tale diritto è stato riconosciuto anche ai lavoratori “fragili”, prevedendo all’art. 90, comma 1, secondo periodo, del Decreto Rilancio che «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, **il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2**, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa».

Pertanto è previsto un vero e proprio **diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in smart-working per i lavoratori considerati “fragili”** – a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione – **sino al 31 Dicembre 2020**.

## 2. Ammortizzatori sociali

Da ultimo, di particolare interesse per le aziende che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’attuale emergenza sanitaria risulta l’art. 3 del D.L. n. 125/2020 che **proroga i termini dei nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga** introdotti dal Decreto-Legge n. 104 del 14 Agosto 2020 (c.d. «Decreto Agosto»).

Il nuovo Decreto, infatti, **differisce al 31 Ottobre 2020 i termini decadenziali delle domande di accesso agli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Agosto**. Tale proroga del termine decadenziale è stata peraltro già anticipato dalla **Circolare INPS 30 Settembre 2020, n. 115** (per ulteriori informazioni sulla suddetta Circolare si rimanda al nostro precedente COVID-19 alert disponibile qui).

## Your Key Contacts



**Davide Boffi**

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

[davide.boffi@dentons.com](mailto:davide.boffi@dentons.com)